



## *Ministero dello sviluppo economico*

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza  
e la normativa tecnica

di concerto con

## *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

Direzione generale dei rapporti di lavoro  
e delle relazioni industriali

### I DIRETTORI GENERALI

- VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- VISTO** il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";

1  
GC

**VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 14 luglio 2017, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE sopra citata;

**VISTE** le istanze della società ***leS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.***, con sede legale in Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano (BZ), del 10/08/2018 e del 24/08/2018, prot. nn. 303112 e. 315915, complete di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13/12/2017, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, con scadenza l’**11 dicembre 2018**, in accordo alle procedure previste all’Allegato IX (*Esame CE del tipo*) alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

**ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 16 luglio 2018 prot n. 283814 del 18/07/2018, con la quale è rilasciato alla società ***leS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.***, l’accreditamento per il punto n.17 dell’Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX);

**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCCVNT n. 303112 del 10/08/2018, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali



e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## DECRETANO

### Art.1

La società ***IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.***, con sede legale in Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano (BZ), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l'***Esame CE del tipo*** di cui all'allegato IX (Modulo B) per le seguenti macchine di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

**17.** Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

### Art.2

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.

Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

### Art. 3

La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino all'**11/12/2022** ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma precedente.

### Art. 4

Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, questo limita, sospende o revoca l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza alla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al precedente art. 3.


### Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

(www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Macchine").


L'efficacia del provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, **L- 2 OTT, 2018**



IL DIRETTORE GENERALE  
per il mercato, la concorrenza, il consumatore la  
vigilanza e la normativa tecnica  
(*Avv. Mario Fiorentino*)

IL DIRETTORE GENERALE  
dei rapporti di lavoro e  
delle relazioni industriali  
(*Dr. Romolo de Camillis*)



SBB

di R

FC